

Allegato di aggiornamento del Protocollo anti-COVID di Istituto al **02 Settembre 2020**



Redatto in collaborazione con:
STUDIO TECNICO-LEGALE CORBELLINI
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. unipersonale
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Tel. 02 90601324 Fax 02 700527180
E-mail info@agicomstudio.it - URL
www.agicomstudio.it
www.agicomstudio.it

PREMESSA

Il mese di agosto ed i primi giorni di settembre sono stati prolifici di atti di indirizzo e documenti tecnici provenienti dalle Autorità statali e questo ha imposto la redazione del presente aggiornamento del Protocollo anti-COVID 2020-2021 di Istituto.

La scelta operata, sia in considerazione degli stretti tempi a disposizione prima della riapertura di settembre, sia perché le diverse Autorità, statali e locali, stanno ancora quotidianamente emanando indicazioni che difficilmente potrebbero essere recepite a ciclo continuo, è stata quella di non procedere alla completa ridefinizione del documento fin qui redatto, bensì di optare per l'elaborazione di un allegato di aggiornamento (e ce ne saranno altri qualora nuove indicazioni dovessero pervenire), nel quale trovano spazio le precisazioni e le nuove prescrizioni.

Il presente allegato di aggiornamento, la cui elaborazione si è conclusa in data 02 Settembre 2020, è stato redatto sulla base di queste fonti:

- 03/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia*
- 06/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento e la diffusione di COVID-19*
- 07/08/2020 D.P.C.M. *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*
- 13/08/2020 Ministero dell'Istruzione *Trasmissione del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e indicazioni ai Dirigenti Scolastici*
- 21/08/2020 Rapporto ISS COVID-19 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*
- 01/09/2020 D.I.P.S. dell'A.T.S. di Bergamo *Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (preso a riferimento anche per altre regioni/province)*

INDICAZIONI DI NATURA GENERALE

UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

E' possibile che, in seguito alla necessità di reperire nuovi spazi, si sia previsto l'utilizzo di locali interrati e seminterrati.

Tale pratica, come peraltro già indicato nel protocollo scolastico di luglio, se riguarda le aule didattiche, non è stata "sdoganata" rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 65 del D.Lgs 81/2008, di richiedere all'Autorità Sanitaria Locale competente, una deroga che potrà essere concessa sulla base della presentazione di una domanda corredata da un progetto da cui si possa desumere:

- Che l'utilizzo avvenga a rotazione (max 2/3 ore al giorno per ogni gruppo);
- Sia presente un vespaio areato, l'intercapedine per i muri contro terra e si sia misurato il livello di gas radon;
- Sussistano le condizioni di sicurezza antincendio (vie di fuga);
- Siano presenti le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico e di trattamento aria se presente);

Naturalmente possono essere regolarmente utilizzati i locali che possiedono già tale autorizzazione in deroga concessa in tempi pregressi. Al fine di una migliore comprensione della portata di questa regola è bene definire il concetto di interrato e seminterrato. Purtroppo è da dire che la definizione di locale interrato e seminterrato è diversa a seconda della fonte di provenienza.

Il Ministero del Lavoro in una vecchia nota inviata agli organi ispettivi periferici, diede alcuni indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 (ora abrogato e sostituito dal D.lgs. 81/08) e si espresse nel senso di considerare **locali interrati** quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e **seminterrati** quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggeriva, per individuare se il locale era interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro. Dando per buona questa definizione, la stessa deve essere armonizzata con la sentenza del 13 novembre 1979 della Pretura di Milano in base alla quale "Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva "ratio" della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro (ora dell'Azienda Sanitaria), quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tuttavia un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa".

COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Fin dai primi documenti tecnici è presente l'indicazione per cui gli ingressi e le uscite ai locali devono essere, se possibile, differenziate e che i corridoi devono prevedere una segnaletica che chiarisca come debba essere ripartita la direzione dei flussi (tendenzialmente si consiglia di tenere sempre la propria destra, adottando una regola di circolazione ormai assodata).

E' da dire che all'interno dell'Istituto, diversamente da quanto possa accadere nella gran parte degli altri luoghi aperti al pubblico, i flussi, prevalentemente, saranno tutti in ingresso (alla mattina) e tutti in uscita (a fine lezione), limitando i casi di incrocio all'utilizzo di corridoi e spazi comuni per recarsi ai servizi e spostarsi tra i diversi locali da parte di un numero discreto di persone, che si muovono sotto la vigilanza del docente o dei collaboratori ausiliari.

Al fine di evitare di fare confusione tra la segnaletica anti-COVID e quella di emergenza (evacuazione), per la prima viene evitato l'uso del colore verde e rosso e viene collocata in modo chiaro ma non eccessivo e limitatamente ai tratti in cui la stessa sia effettivamente utile.

ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI TERZI (FORNITORI, MANUTENTORI, ESPERTI ETC.)

Tutte le regole tecniche emanate dalle diverse Autorità sono concordi nel dare ampio spazio alle modalità di tracciamento dei contatti stretti al fine di rendere agevole e veloce la ricostruzione di tali contatti che deve essere comunicata all'Autorità Sanitaria, su sua specifica richiesta, al fine di individuare fin dalle prime ore i soggetti che potrebbero essere stati contagiati in seguito al contatto con un soggetto positivo al virus.

La comunicazione all'Autorità Sanitaria deve contenere, al fine di velocizzare le operazioni di contatto, oltre a nome e cognome, anche il numero di telefono e l'indirizzo del soggetto. Tali dati, di cui sicuramente disponiamo per allievi, genitori e dipendenti della scuola, potrebbero non essere in nostro possesso con riferimento ai dipendenti dei fornitori, manutentori, esperti esterni etc. e dovranno quindi essere richiesti all'atto dell'accesso. Tale necessità però comporta qualche problematica sotto il profilo della riservatezza dei dati (privacy) poiché non è possibile lasciare a disposizione di chiunque acceda alla struttura un registro recante tutte queste informazioni che potrebbero essere facilmente acquisite tramite una foto o una rapida trascrizione delle stesse.

Per ovviare possono essere percorse due strade: la prima prevede che la registrazione di tali dati sia eseguita dal collaboratore all'ingresso che compilerà il registro senza che questo sia nella disponibilità di tutti; la seconda contempla la consegna a ciascuno di un modulo da compilare che verrà ritirato dal collaboratore e consegnato, a fine giornata, in segreteria.

Questa seconda modalità appare particolarmente utile perché potrebbe consentire, contestualmente, di fornire sul medesimo modulo una serie di informazioni circa il divieto di accesso in caso di sintomatologia sospetta e/o temperatura superiore a 37,5° o qualora si fosse entrati in contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o ancora se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario disposto negli ultimi 14 giorni, con tanto di firma di presa visione.

A tale proposito occorre precisare che, tali dichiarazioni, più che avere la forma dell'"autocertificazione", che non è espressamente prevista per le questioni inerenti allo stato di salute, può avere la forma della presa d'atto del divieto di accesso se ci si trova in una delle condizioni sopra elencate, lasciando la responsabilità al dichiarante non tanto per l'eventuale dichiarazione mendace, ma per la più grave violazione delle norme anti-COVID che può portare ad incriminazioni molto più gravi come quella per epidemia dolosa o colposa.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO

Tutti i protocolli che si sono susseguiti fino ad oggi hanno escluso l'obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea di personale ed allievi all'ingresso ai plessi. Gli stessi protocolli hanno però confermato come la temperatura sia un parametro assolutamente significativo al fine di rilevare precocemente eventuali focolai.

La Regione Lombardia, limitatamente al proprio territorio e limitatamente alle scuole dell'infanzia, con Ordinanza 596 del 13/08/2020, ha *"fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/accompagnatori e dei bambini, prima dell'accesso"*.

Fermo restando che, nell'ambito del patto di corresponsabilità rivisto per affrontare al meglio l'emergenza in corso, è indicato che spetta all'allievo (maggiormente) e alla famiglia la misurazione della temperatura, evitando così a coloro che registrino un valore pari o superiore a 37,5° l'uscita anche a favore del sistema del trasporto pubblico locale, è lasciato all'Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, la scelta in ordine alla rilevazione della temperatura al momento dell'ingresso.

USO DEI GUANTI MONOUSO

A detta di molti esperti l'utilizzo dei guanti monouso in vinile/nitrile appare controversa in quanto induce l'utilizzatore a ritenersi "al sicuro" dal virus quando, in realtà, il guanto potrebbe essere contaminato esattamente come la mano nuda.

Il contatto con il virus mediante il guanto dovuta ad esempio all'azione di starnutire portando la mano guantata alla bocca etc. comporta la contaminazione del guanto nella stessa identica misura con cui comporterebbe la contaminazione della mano e conseguentemente, il rischio di entrare in contatto con il virus toccandosi gli occhi, il naso e la bocca con la mano guantata appare del tutto parificato.

E' da concludere quindi che l'uso del guanto monouso debba essere limitato a quei casi, già ampiamente regolati nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi ordinario, per cui lo stesso sia previsto come D.P.I. al fine di proteggere da agenti di natura chimica e/o biologica.

MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI

A modifica di quanto precedentemente scritto, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nelle ultime settimane hanno raccomandato che, anche gli allievi, facciano uso di mascherine (Dichiarazioni fatte da membri del Governo e dal Commissario straordinario Arcuri inducono a ritenere che tali mascherine verranno fornite alle scuole da questi).

CUSTODIA DELLE MASCHERINE

La mascherina, di qualsiasi tipo essa sia e da chiunque sia utilizzata (personale e allievi), nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto con le vie aeree, con ogni probabilità determinerebbe il contagio del soggetto).

A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all'interno di un sacchetto personale in plastica che dovrà essere nella disponibilità di ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro possibile.

TEMPO DI AZIONE DEI PRODOTTI VIRUCIDI

Il tempo di azione di un qualsiasi prodotto igienizzante/disinfettante è di circa 10 minuti. Questo significa che il personale addetto alle pulizie, nella fase della igienizzazione ordinaria o straordinaria degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, avrà cura di inumidire generosamente lo straccio in microfibra e strofinare lo stesso sulle superfici/oggetti da igienizzare lasciandole bagnate e lasciando che il prodotto agisca fino a completa asciugatura/evaporazione.

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED ALTRI CORSI ED INCONTRI

Le riunioni degli organi collegiali, i corsi, e gli incontri di ogni tipo possono essere svolte sia in presenza che a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico tra i soggetti convocati di almeno 1 metro. I locali in uso devono essere opportunamente areati e igienizzati prima e dopo la riunione.

INDIVIDUAZIONE DEL "REFERENTE COVID"

E' raccomandato alla scuola l'individuazione, ad opera del Datore di Lavoro, salvo che tale ruolo non venga svolto da questi direttamente, del "Referente COVID". E' opportuno individuare un referente per ciascun plesso scolastico, così come è indicato che ciascun referente abbia anche un sostituto per prevenire criticità organizzative dovute ad eventuali assenze.

Rispetto a tali figure, il Ministero dell'Istruzione ha attivato un corso di formazione specifico volto a informare gli stessi circa i compiti e le funzioni pur essendo consapevoli che, compiti e funzioni specifiche andranno concordate con l'Autorità Sanitaria competente.

Sotto il profilo pratico viene individuata tale figura essenzialmente per raggiungere due finalità: la prima è quella di avere, da parte dell'Autorità Sanitaria, una figura fissa con cui collaborare e scambiare informazioni, che conosca i casi e che sappia esattamente le dinamiche del plesso al fine di ricostruire, se del caso, i contatti stretti (dovrà accedere a tutti i registri in modo da ricostruirli velocemente e precisamente); la seconda è figlia dell'applicazione delle norme privacy, stante il fatto che il referente COVID per sua natura tratta dati di natura particolare (sensibili, riferiti allo stato di salute), è bene che tale trattamento avvenga ad opera di un numero ridotto di soggetti e non da parte di chiunque sia, di volta in volta, presente a scuola.

E' in carico al referente COVID (che dovrà contare sulla collaborazione della segreteria didattica), il compito di monitorare la numerosità delle assenze per classe, avendo cura di segnalare all'Autorità Sanitaria quelle più rilevanti (oltre il 40% degli iscritti frequentanti) al fine di consentire l'individuazione di eventuali focolai pandemici.

ALUNNI CON FRAGILITA'

Tanto quanto è di fondamentale importanza garantire un trattamento specifico per i lavoratori che si trovino in condizione di fragilità rispetto al COVID, lo è nei confronti degli allievi che soffrano le medesime patologie.

In questo senso è attivato, in accordo e con la supervisione dell'Azienda Sanitaria Locale, un sistema di sorveglianza attiva che potrà essere attivato dalla famiglia, dalla medicina di famiglia e dalla scuola, da concertare con il referente COVID scolastico in accordo con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale secondo modalità da richiedere alle unità sanitarie competenti per territorio che devono identificare delle interfacce specifiche.

CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI (PALESTRE, AUDITORIUM ETC.)

Nel caso l'Istituto si trovi a concedere a terzi l'uso dei locali è fondamentale che si preveda la stipula di un protocollo d'intesa tra l'Istituto ed il terzo (associazione sportiva o altro) da cui si possa desumere chiaramente come siano regolamentate le eventuali interferenze (compresenza negli stessi orari ad esempio) ed a chi spetti l'igienizzazione degli ambienti prima e dopo l'attività.

A fini documentativi, utili anche alla ricostruzione dei contatti stretti, è indispensabile che si attui la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, superfici, attrezzi etc. svolti non solo direttamente dal personale scolastico (per il quale il registro deve già essere in uso in quanto previsto dal protocollo d'Istituto), ma anche per quelli svolti dal personale incaricato dal terzo utilizzatore.

AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO "MAPPATURA DEGLI AMBIENTI"

Il paragrafo si intende così aggiornato (è stato rimosso il riferimento al distanziamento dinamico):

MAPPATURA DEGLI AMBIENTI

Al fine di rivedere gli spazi disponibili nell'ottica del distanziamento sociale finalizzato al contenimento della diffusione del virus, ogni ambiente deve essere valutato in ordine al suo possibile nuovo utilizzo.

L'operazione di mappatura degli spazi deve fornire al Dirigente Scolastico una panoramica chiara dei loro possibili utilizzi futuri al fine di consentire l'elaborazione di un progetto preciso di ricerca di spazi aggiuntivi (da individuare ex novo o da recuperare) e di formulare richieste di potenziamento dell'organico al fine di garantire vigilanza e pulizia negli spazi nuovi eventualmente messi a disposizione o recuperati. E' possibile valutare spazi disponibili anche in altri plessi, edifici esterni e altri Istituti scolastici vicini.

Al fine di ricavare nuovi spazi non può essere escluso il ricorso a moderni container da adibire ad aula, laboratorio, refettorio, dormitorio, salone, palestra etc. da collocare nelle pertinenze della scuola o anche al di fuori di esse.

REGOLA GENERALE

I locali che ospitano gli allievi durante le lezioni ordinarie, devono garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro mentre lo spazio deve essere doppio (2 metri) tra la postazione del docente ed i tavoli della prima fila.

Dopo aver sofferto qualche primo periodo di difficoltà interpretativa, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che il distanziamento di 1 metro (e di 2 metri tra allievi e docenti) debba essere garantito avendo cura di misurare la distanza tra le "rime buccali" (c.d. "distanziamento statico").

Al link <http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiV3JiDRGMT> è disponibile un semplice foglio di calcolo che suggerisce la capienza massima, in funzione di alcuni parametri quali la dimensione, collocazione della porta, tipologia finestre e dimensione dei banchi.

Dopo aver determinato la capienza massima di ciascuna aula didattica ed aver così calcolato gli "esuberanti" intesi come il numero di allievi che non potrà essere ospitato all'interno delle stesse (al fine di aumentarne la capienza e facilitare le operazioni di pulizia ed igienizzazione, le aule devono essere svuotate di ogni arredi non essenziale in senso stretto), per cui si dovrà trovare una collocazione alternativa, queste le principali soluzioni percorribili:

- 1) Utilizzare altri locali (fuori terra e dotati di finestre, illuminazione e riscaldamento) disponibili all'interno dell'edificio attualmente destinati ad altro (non escludere locali che possano essere sistemati con semplici interventi dell'elettricista, serramentista, muratore);
[La possibilità di utilizzo come aule, seppur in emergenza, di spazi seminterrati è controversa in quanto l'Art. 65 D.Lgs 81/2008 vieta il loro impiego come spazi di lavoro salvo che non sia stata riconosciuta una deroga da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che deve essere richiesta non prima di aver prodotto un progetto da cui si possa desumere la sussistenza dei rapporti aeroilluminanti minimi o la predisposizione di unità di trattamento aria compensative, l'assenza di gas radon etc.].
- 2) Verificare la disponibilità di aree negli spazi comuni (atri, corridoi, saloni etc.) che possano essere delimitati (con pareti mobili, cartongesso, arredi etc.) ed utilizzati per collocare gruppi, (anche eterogenei in termini di età) che possano svolgere lezioni di discipline conglomerate, esperienze pratiche etc.
[In questi casi è fondamentale preservare le vie di fuga ordinarie in caso di emergenza, quindi le aree ricavate in questo modo non devono restringere troppo i corridoi o impedire l'agevole raggiungimento delle scale e delle porte di esodo].
[la redistribuzione delle persone all'interno degli spazi non può prescindere dalla valutazione della sussistenza delle vie di fuga indispensabili (in numero e larghezza) a garantire il regolare deflusso in caso di emergenza].
- 3) Valutare la collocazione, preferibilmente nell'ambito delle pertinenze dell'edificio, di container e tensostrutture ove ricavare spazi per l'attività fisica, il consumo del pasto, la ricreazione o da adibire ad aula soprattutto in quei casi in cui i locali interni (refettorio, palestra, saloni etc.) sono stati destinati ad altro uso.
- 4) Valutare la possibilità di attivare esperienze di Didattica a Distanza a rotazione onde ridurre il numero di presenze contemporanee.
[Al momento tale ipotesi sembra percorribile solamente per le Scuole Secondarie di II Grado].
- 5) La mappatura deve avvenire anche rispetto agli spazi esterni (cortili, giardini etc.) al fine di determinare spazi da utilizzare con preferenza quando il tempo lo permette, che possono essere circoscritti mediante utilizzo di barriere mobili leggere, strisce di vernice a terra o altro, da destinare all'attività fisica, allo svolgimento della ricreazione e al gioco.

AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO "MISURE PECULIARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Il paragrafo si intende così aggiornato (sono recepite le linee del documento di indirizzo del M.I. del 03/08/2020):

MISURE PECULIARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Per la scuola dell'infanzia sono previste regole peculiari, volte a potenziare il livello di protezione garantito per i docenti ed a minimizzare i contatti considerato che i bambini di quell'età non devono indossare la mascherina e difficilmente osservano le regole di distanziamento sociale previste per gli altri soggetti.
REGOLA GENERALE
Alla scuola dell'infanzia i bambini non devono indossare la mascherina, tale mancanza può essere controbilanciata dal fatto che il personale adulto (docente e non docente) indossi, in aggiunta alla mascherina chirurgica, anche una visiera leggera (maschera facciale) di protezione e guanti monouso in nitrile. I bambini ospitati in questa categoria di scuola difficilmente osservano la regola di distanziamento di un metro tra di loro, conseguentemente è opportuno che gli stessi vengano suddivisi in gruppi stabili (BOLLE). Le misure sopra descritte garantiranno, in caso di positività di un bambino, il potenziale contagio di un numero minore di compagni, docenti, educatori e collaboratori. Gli spazi individuati per i singoli gruppi, che se diversi dai normali locali in uso, saranno delimitati con arredi o pareti mobili (purché stabilmente ancorati per scongiurare la loro caduta / ribaltamento), saranno preferibilmente utilizzati anche per la merenda. Ogniquale volta sarà possibile verrà preferita l'attività all'aperto o in ampi spazi (saloni, palestre etc.) mantenendo stabile la composizione dei gruppi in cui i bambini sono suddivisi. Sussiste il divieto di portare giochi, peluche ed ogni altro oggetto da casa, il numero di giochi messo a disposizione è ridotto a favore di quelli più facili da sanificare frequentemente, la sanificazione ad opera del personale ausiliario avviene utilizzando una soluzione di acqua e cloro o altro prodotto igienizzante avendo cura di prestare grande attenzione alla fase di risciacquo. Gli spazi che verranno utilizzati, nell'arco della giornata, promiscuamente da più gruppi di bambini, dovranno essere puliti ed areati a ciascun cambio di gruppo secondo le regole di igienizzazione previste dal protocollo scolastico.
INGRESSO E USCITA
L'ingresso e l'uscita viene organizzato preferibilmente evitando l'accesso degli accompagnatori nei locali scolastici ma preferendo che sia il personale ad accoglierli, se questo non fosse possibile è opportuno individuare aree esterne (o in ultima istanza anche interne), ove collocare gli armadietti (che saranno rigorosamente ad uso singolo) a cui consentire l'accesso da parte degli accompagnatori che però dovranno essere debitamente sanificate (igienizzazione + ricambio dell'aria) subito dopo l'ingresso dell'ultimo bambino. L'ingresso dovrà avvenire seguendo regole di scaglionamento e, per quanto possibile, "su appuntamento" in modo da distribuire l'accesso dei bambini sfruttando un lasso di tempo complessivo che può arrivare fino a 90 minuti. Al fine di evitare assembramenti, l'accesso avverrà ad opera di un solo accompagnatore per ciascun bambino

AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO "MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO"

Il paragrafo si intende così aggiornato (sono state recepite le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020):

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro o al Referente COVID. Il datore di lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà il lavoratore a ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza. Se dovesse essere accertata la positività al virus del lavoratore, l'Autorità Sanitaria competente contatterà il datore di lavoro o il Referente COVID che metterà a disposizione della stessa tutti i registri delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti. Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà alla sanificazione del locale di isolamento.	SE LO RITIENE OPPORTUNO IL DATORE DI LAVORO PUO' ADOTTARE IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO". NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESS, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO

Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).	
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Datore di Lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell'allievo, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per riaccomparlo a casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di isolamento ed al ricambio dell'aria. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).	SE LO RITIENE OPPORTUNO IL DATORE DI LAVORO PUO' ADOTTARE IL MODULO RECANTE "DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO". NEL CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU' SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA SARA' UTILIZZATO IL MEDESIMO LOCALE INDIVIDUATO GARANTENDO UN DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO STANDARD DI UN METRO

AGGIUNTA DEL PARAGRAFO "GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA"

Questo nuovo paragrafo recepisce le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 del 21/08/2020:

GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA	
DESCRIZIONE DELLA MISURA	EVIDENZA
Di tale procedure l'Istituto informa i lavoratori modificando il regolamento d'Istituto o con altra modalità idonea. Il Lavoratore che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e deve avvisare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Il Lavoratore avviserà l'Istituto dell'assenza dal lavoro per motivi di salute mediante il certificato medico. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).	
Di tale procedure l'Istituto informa la famiglia mediante la condivisione del patto di corresponsabilità e lo studente maggiorenne con comunicazione personale. L'allievo che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e direttamente (maggioresni) o mediante il genitore o chi esercita la potestà il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del caso, presso l'Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l'esecuzione del test diagnostico (tampone). Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi l'Istituto dell'assenza per motivi di salute. Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l'Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l'attivazione delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di negativizzazione (rilasciato dall'Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di almeno 24h).	

REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l'evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.

Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l'attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall'Autorità Pubblica.